REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio n. **24078**, relativa ai conti giudiziali n° **42155** avente ad oggetto la riscossione della Tosap nell'esercizio finanziario 2022 e n° **43534** avente ad oggetto la riscossione della Tosap nell'esercizio finanziario 2023, resi dall'agente contabile del Comune di Cicala, Mancuso Angela (c.f. MNCNGL67A49C352M), nata a Catanzaro il 09.01.1967, residente in Cicala (CZ), Vico 2, Guglielmo Marconi n. 1, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Vittorio Coscarella (c.f.: CSC VTR 76E22 C352I) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro (CZ), Via A. Purificato n. 18, (pec: studiolegalecoscarella@gigapec.it; fax: 0961.1911035);

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 8 luglio 2025, uditi per l'agente contabile l'avv. Vittorio Coscarella, e per la Procura il

S.P.G. dott. Gianpiero Madeo; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n° 182/2024 il magistrato istruttore rappresentava che con rese SIRECO:

- n. 515308 del 16 agosto 2023 (conto n. 42155);

- n. 6300064 del 07 agosto 2024 (conto n. 43534);

il Comune di Cicala ha depositato i conti giudiziali sopra specificati.

I documenti contabili sono sottoscritti dall'agente contabile e controfirmati dal responsabile del servizio finanziario.

Sono state depositate le seguenti determinazioni con le quali il responsabile del servizio finanziario ha parificato i conti giudiziali:

n. 20 del 28 febbraio 2023 relativamente all'esercizio finanziario 2022;

n. 33 del 28 febbraio 2024 relativamente all'esercizio finanziario 2023;

Esse rendicontano le somme di seguito indicate:

conto giudiziale n. 42155 euro 0,00;

conto giudiziale n. 43534 euro 0,00;

In calce ad ambedue i conti è apposta l'annotazione "*dal 25 agosto 2022 i proventi Cosap sono riscossi tramite POS o versamento su c/c 1071880*".

In via preliminare la relazione rappresentava la questione relativa alla procedibilità del conto in presenza di un documento privo dei requisiti minimi per qualificarlo come "conto giudiziale" – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. – e quindi non può ritenersi instaurato il giudizio di conto e non sorge l'obbligo decisorio del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c. e del collegio ex artt. 147 e 149 c.g.c., dovendolo dichiarare improcedibile.

Nella fattispecie in esame è acclarato che le gestioni rendicontate dall'agente contabile Mancuso non tengono conto degli importi introitati tramite forme diverse.

Pertanto, ad avviso del Magistrato istruttore, i conti non presentano i richiesti requisiti di "sufficienza" necessari per il loro esame.

Rispetto a tali elementi il Magistrato istruttore richiamava la disciplina di riferimento costituzionale (artt. 81, 97, 100 e 103), normativa (articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 44 del R.D. n. 1214/1934 e, per gli Enti locali, l'articolo 93, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000) e codicistica (art. 1 e 137 c.g.c.), nonché la giurisprudenza in materia (Corte cost., sentenza n.114 del 1975, sent. n. 110/1970, sentt. n.68 del 1971 e n. 378 del 1996, Cass. S.U., nn. 13330 e 14891/2010; cfr: sent. n. 12367/2001, SS.RR. con decisione n. 211/1990; Sez. I, sent. n. 324 del 15 luglio 2008, Sez. I, 5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna 9.10.1997, n. 1312,

Sez. Calabria sent./ord.176/2022, sent./ord.58/2023).

Secondo il Magistrato istruttore, pertanto, l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti.

Inoltre, dall'esame della documentazione in atti, non emergono evidenze che lascino intravedere un potere di disposizione di altro ufficio nella gestione delle entrate oggetto di verifica.

D'altra parte, rimangono evidentemente ferme, sia per ragioni fattuali e contabili che giuridiche (artt. 616 e 621 del regolamento n. 827/1924), le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate in questione, da parte dell'agente contabile, il quale deve dimostrare il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (cfr. Sez. giur. Toscana, ord. n. 127/2016 e n. 13/2016), nonché le logiche contabili insite nel regime giuridico delle entrate che consta delle tre fasi di accertamento, riscossione e versamento.

Ne deriva che il ruolo dell'agente contabile nella gestione dell'entrata comporta l'adempimento dell'obbligo di rendicontare tutti gli introiti riguardanti la gestione di cui è titolare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati riscossi per cassa in contanti o in moneta virtuale.

Pertanto, il magistrato concludeva ritenendo i conti giudiziali improcedibili valutando l'opportunità di trasmissione degli atti alla Procura regionale al fine dell'attivazione del giudizio per la

resa del conto (ove non si provveda a deposito spontaneo).

2. La relazione e il decreto di fissazione udienza veniva notificati all'agente contabile in data 17.12.2024.

3. Con memoria del 23.6.2025 il Comune ha indicato che l'agente contabile ha correttamente presentato i conti di gestione 2022 e 2023, specificando la mancata registrazione delle riscossioni in contanti perché avvenute solo tramite procedure telematiche (POS e/o conti correnti postali); la stessa agente avrebbe tuttavia omesso di indicare che le somme incassate tramite dette procedure non sono state gestite ed introitate dall'interessata, ma dall'ufficio finanziario dell'ente, che provvede ad incamerare tramite reversali gli incassi effettuati sul conto corrente intestato all'ente.

4. Con memoria del 27.6.2025 l'Agente contabile si costituiva in giudizio e concludeva per il discarico.

5. All'udienza dell'8 luglio 2025, il difensore avv. Coscarella insisteva per la regolarità del conto e il discarico.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'improcedibilità.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. La relazione del Magistrato istruttore è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "*Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti*

locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per "maneggio di danaro pubblico" non si intende solo la "materiale detenzione" ma la "disponibilità di denaro" e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "maneggio di danaro pubblico" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene ef-

fettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA etc.).

Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.

Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate, pertanto:

a) i conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che tutte le riscossioni nell'esercizio considerato sono avvenute unicamente per contanti, sono procedibili;

b) i conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, sono da considerare regolari in quanto hanno un saldo finale pari a zero;

c), i conti giudiziali rispetto ai quali viene attestata la riscossione per contanti limitatamente a un determinato periodo temporale nell'esercizio considerato, ma non quella relativa ai pagamenti dematerializzati per il restante periodo d'esercizio, sono da considerare improcedibili;

d) infine, ugualmente improcedibili sono da considerarsi quei conti per i quali è attestato il pagamento unicamente in maniera dematerializzata.

Alla luce di tali considerazioni i conti n° 42155 avente ad oggetto la riscossione della Tosap nell'esercizio finanziario 2022 e n° 43534 avente ad oggetto la riscossione della Tosap nell'esercizio finanziario 2023 – sia tenendo conto delle contestazioni della Procura, che delle stesse difese dell'agente contabile (secondo cui vi sarebbe la mancata registrazione delle riscossioni in contanti perché avvenute solo tramite procedure telematiche) – devono essere dichiarati improcedibili.

Va infine evidenziato che i conti dichiarati improcedibili devono mente essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati

presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.

7. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24078** del Registro di Segreteria:

- dichiara improcedibili i conti n° 42155 e n° 43534;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/07/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente